



Avv. Andrea Bugamelli
Pubblicista economico
Dottore in economia e commercio

www.studiobugamelli.it
avv.andreabugamelli@gmail.com

Via Trieste 43, 60124 ANCONA
Via Ottaviano 42, 00192 ROMA
Via Cavallotti 16, 60021 CAMERANO
tel. 0712117201 fax. 0712112039
cel. 349.3690446

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 09/03/2012

n. 3839

Classificazioni: Lavoro autonomo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno	- Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro	- Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura	- rel. Consigliere -
Dott. IANNIELLO Antonio	- Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29004-2010 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore nonché
mandatario della SCCI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato
e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, LUIGI
CALIULO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

A.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA TROPIANO,
rappresentata e difesa dall'avvocato PELLECCIA ANTONIO, giusta
procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

GEST LINE SPA - Concessionario per il Servizio Riscossione Tributi
per la Provincia di Caserta;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2109/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del
12.3.2010, depositata il 17/03/2010;

a udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il ricorrente l'Avvocato Carla D'Aloisio (per delega avv.
Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta da A.M.S. avverso la cartella di pagamento per contributi Inps, gestione commercianti, per gli anni 2001 e 2002. La Corte faceva applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, il quale prescrive che, nel caso in cui i soggetti che esercitano contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS, vengono iscritti nella gestione in cui svolgono la propria opera professionale in misura prevalente. Nella specie la dottoressa A. era medico veterinario, come tale iscritta all'Enpav, e la sua attività prevalente era proprio quella di medico veterinario, mentre era del tutto secondaria l'attività di vendita dei prodotti veterinari, come risultante dalla misura dei redditi ricavati (per l'attività di commercializzazione non più di 500 Euro mensili), di talchè la medesima non doveva essere iscritta, nè pagare i contributi alla gestione commercianti richiesti con la cartella; Avverso detta sentenza l'Inps ricorre; Resiste la dr.essa A. con controricorso;

L'Inps invoca la disposizione di interpretazione autentica di cui alla L. n. 122 del 2010, art. 12, comma 11 di conversione del D.L. n. 78 del 2010;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili:

1. Recita la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".

Questa disposizione è stata applicata dalla sentenza impugnata, che ha escluso l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, avendo accertato che l'attività di medico veterinario era prevalente rispetto a quella di vendita di prodotti veterinari;

2. La norma è stata però interpretata autenticamente con il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale recita "la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.

Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26" (cfr. su detta nuova disposizione Cass. Sez. U, n. 17076 del 08/08/2011);

3. Nella specie non rileva l'ultima parte della norma interpretativa, che fa riferimento alla gestione separata per i lavoratori autonomi, perchè questa non interessa la contro ricorrente; rileva però quanto alla prima parte, giacchè le attività di lavoro autonomo, per le quali vige il criterio della "prevalenza", sono solo quelle del commerciante, dell'artigiano o del coltivatore diretto.

In altri termini, in caso di svolgimento di una pluralità di attività di lavoro autonomo, si determina automaticamente l'obbligo di iscrizione presso ognuna delle gestioni previdenziali di competenza, avendo la norma di interpretazione autentica dato una lettura della disposizione tale da escludere, in questi casi, la regola dell'obbligo di iscrizione "solo" presso la gestione ove si svolge l'attività prevalente. La regola per cui ci si deve iscrivere presso l'unica gestione ove si svolge l'attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione ecc. La norma interpretativa è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2012.

4. Nella specie essendo la dottoressa A. iscritta all'Enpav, non vale nei suoi confronti la regola della prevalenza, ma dovrà pagare all'Enpav i contributi derivanti dall'attività professionale ed all'Inps i contributi sui redditi ricavati dalla vendita dei prodotti;

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto della opposizione proposta avverso la cartella di pagamento.

La sopravvenienza della norma interpretativa giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da A. avverso la cartella di pagamento. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2012